

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 22 Settembre 2025

.....qt g'37.22''

.....Stampato il 10 settembre 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 203/2024	ord. 30 settembre 2024 Tribunale di Firenze - A. E.	<p data-bbox="725 193 1209 424">art. 85 bis decreto Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, come modificato da art. 4, c. 3° bis, decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13/11/2023, n. 159; art. 85 bis decreto Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, in combinato disposto con art. 240 bis codice penale</p> <p data-bbox="725 456 1209 890">Reati e pene - Delitti di cui all'art. 73 del decreto Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell'applicazione dell'art. 240-bis codice penale (confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, c. 5, (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità).</p> <p data-bbox="725 895 1209 1182">In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo all'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, secondo periodo ("quando la condotta assume caratteri di non occasionalità") - Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all'art. 74, c. 6, del decreto Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del c. 5 dell'art. 73).</p> <p data-bbox="725 1187 1209 1447">In via ulteriormente subordinata: Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio</p>	Avv. Stato: Antonio TRIMBOLI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca

- rif. artt. 3 e 42 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 95/2025	ord. 14 aprile 2025 Tribunale di Firenze - Y. L.	<p>art. 85 bis decreto Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, come modificato da art. 4, c. 3° bis, decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13/11/2023, n. 159; in subordine, art. 85 bis decreto Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, in combinato disposto con artt. 200, c. 1°, 236, c. 2°, e 240 bis codice penale</p> <p>Reati e pene - Delitti di cui all'art. 73 del d.P. R. n. 309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell'applicazione dell'art. 240-bis codice penale nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, c. 5.</p> <p>In subordine: Denunciata previsione che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di cui all'art. 73, c. 5, retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, primo comma, codice penale anziché prevedere che non si applichi a tali reati precedenti la modifica dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 a opera dell'art. 4, c. 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito.</p> <p>In via ulteriormente subordinata: Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI Avv. Stato: Erica FARINELLI	VIGANÒ	
- rif. artt. 3, 42 e 117 Costituzione; art. 1,						
<i>Ruolo della camera di consiglio del 22 settembre 2025 - 4</i>						

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

Protocollo n. 1, a Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 45/2025	ord. 18 febbraio 2025 Tribunale per i minorenni di Roma - Sezione GIP/GUP - K. C. e A. U.	<p>art. 28, c. 5° bis, decreto Presidente della Repubblica del 22/09/1988, n. 448, come aggiunto da art. 6, c. 1°, lett. c-bis), decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13/11/2023, n. 159</p> <p>Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Esclusione dell'applicabilità delle disposizioni del c. 1 dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai delitti previsti dall'art. 609-octies codice penale (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter codice penale - Contrasto con l'intero impianto normativo che regola il processo penale minorile, avente come finalità il recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale - Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione ai principi espressi in numerosi atti internazionali in tema di giustizia minorile - Disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena edittale e del rilevante allarme sociale ovvero perché rientranti nella legislazione antimafia</p> <p>- rif. artt. 3, 31, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; direttiva UE 11/05/2016, n. 800; Regole minime delle Nazioni unite sull'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) 29/11/1985; Regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà (Regole de L'Avana) 14/12/1990; CM/Rec (2008)11 Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle regole europee per i delinquenti minori che siano oggetto di sanzioni o di misure 05/11/2008; Linee guida per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 17/11/2010</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI Avv. Stato: Erica FARINELLI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 68/2025	ord. 24 marzo 2025 Tribunale per i minorenni di Bari - Sezione GUP - A.K. D. B.	<p>art. 28, c. 5° bis, decreto Presidente della Repubblica del 22/09/1988, n. 448, come aggiunto da art. 6, c. 1°, lett. c-bis), decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13/11/2023, n. 159</p> <p>Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Esclusione dell'applicabilità delle disposizioni del c. 1 dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai delitti previsti dall'art. 609-bis codice penale (violenza sessuale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter codice penale - Disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena minima edittale - Contrasto con l'intero impianto normativo che regola il processo penale minorile, avente come finalità il recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale - Contrasto con la normativa sovranazionale che orienta alla costruzione di un sistema di giustizia penale a misura del minore informato al principio di proporzionalità e al principio del minimo intervento</p> <p>- rif. artt. 3, 27, c. 3°, 31, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; direttiva UE 11/05/2016, n. 800; Regole minime delle Nazioni unite sull'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) 29/11/1985; Regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà (Regole de L'Avana) 14/12/1990; CM/Rec(2008)11 Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle regole europee per i delinquenti minori che siano oggetto di sanzioni o di misure 05/11/2008; Linee guida per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 17/11/2010</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI Avv. Stato: Erica FARINELLI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 246/2024	ord. 9 dicembre 2024 Tribunale di Firenze - H. C.	art. 624 bis, c. 2°, codice penale Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i reati di rapina e di estorsione - rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione	Avv. Stato: Antonio TRIMBOLI	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 59/2025	ord. 14 marzo 2025 Tribunale di Milano - Sezione GIP/GUP - O.T.A.A. K.	<p>art. 624 bis, c. 2° e 3°, codice penale</p> <p>Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Irragionevole equiparazione rispetto al trattamento previsto per la fattispecie di furto in abitazione asseritamente connotata da maggiore offensività - Irragionevole equiparazione nel trattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed estorsione - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee - Ingiustificata parificazione di situazioni eterogenee - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza nonché della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena</p> <p>- rif. artt. 3 e 27, c. 1° e 3°, Costituzione</p>	Avv. Stato: Antonio TRIMBOLI	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ord. 31/2025	ord. 15 gennaio 2025 Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 - Regione Umbria	<p>art. 16, c. 1°, legge Regione Umbria 06/03/1998, n. 9, nel testo anteriore alle modifiche apportate da art. 16, c. 1°, lett. k), legge Regione Umbria 01/08/2024, n. 12; art. 1 legge Regione Umbria 21/12/2022, n. 18</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Umbria - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Previsione di un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall'Agenzia - Conferma, nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, dell'applicazione di questa forma di finanziamento per l'esercizio finanziario 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa</p> <p>- rif. artt. 32, 81, 97, c. 1°, 117, c. 2°, lett. e) e m), e 119, c. 1°, Costituzione; art. 20 decreto legislativo 23/06/2011, n. 118</p>	per Procura generale Corte dei conti (*): Procuratore generale dott. Pio SILVESTRI	D'ALBERTI	(*) Interveniente ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ord. 34/2025	ord. 20 gennaio 2025 Corte di assise di Roma - A. D. A. e altro	art. 69, c. 4°, codice penale Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza, con riferimento al reato di cui all' art. 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di estorsione), delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis codice penale sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi secondo e quarto, codice penale - Violazione dei principi di uguaglianza, di offensività della condotta e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato - rif. artt. 3, c. 1°, 25, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione		SCIARRONE ALIBRANDI	